



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI
A.T.O. CATANZARO

N. 5/2019 Data: 27 giugno 2019	Oggetto: Affidamento del servizio di accettazione e recupero della FORSU (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) e del verde (CER 20.20.01), con annesso smaltimento degli scarti, presso l'impianto di proprietà della società Calabria Maceri e Servizi S.p.a., per il periodo 1 aprile - 30 settembre 2019 - Approvazione schema di contratto CIG 795897304C
-----------------------------------	--

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMUNE

PREMESSO:

- che la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti, approvando l'apposita Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 "*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*" (BUR n. 36 del 11 agosto 2014), a mezzo della quale definire l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio regionale;
- che, la sopra citata L.R. n. 14/2014, all'art. 1, comma 2:
 - lett. b) individua nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
 - lett. c) individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- che, in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della medesima legge regionale, l'ATO Catanzaro coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di Catanzaro;

DATO ATTO:

- che in data 16 febbraio 2016 è stata sottoscritta la Convenzione, Rep. n. 14, tra i Comuni dell'ATO Catanzaro (sottoscritta da n. 40 Amministrazioni comunali), integrata successivamente dalle Convenzioni di seguito specificate e sottoscritte dai Comuni che inizialmente non vi avevano aderito:
 - in data 11 marzo 2016 Convenzione, Rep. n. 43, sottoscritta da n. 31 Amministrazioni comunali;
 - in data 27 aprile 2016 Convenzione, Rep. n. 58, sottoscritta da n. 07 Amministrazioni comunali;
 - in data 19 giugno 2018 Convenzione, Rep. n. 29, sottoscritta da n. 02 Amministrazioni comunali;

CONSIDERATO:

- che con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci - ATO CZ - n. 2 del 29 aprile 2016, è stato approvato il Regolamento di funzionamento degli Organi di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Catanzaro, composto da n. 9 articoli, in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, redatto ai sensi della L.R. n. 14/2014, art 4, comma 6;
- che con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci - ATO CZ - n. 3 del 29 aprile 2016 è stato nominato Presidente della Comunità d'Ambito il Sindaco del Comune di Catanzaro e Vice Presidenti della Comunità d'Ambito i Sindaci del Comune di Lamezia e di Soverato;
- che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del citato Regolamento, la Comunità in occasione della prima seduta di ogni anno ratifica il prospetto degli abitanti dei Comuni dell'ATO, aggiornato a cura dell'Ufficio Comune sulla base dell'ultima rilevazione ISTAT disponibile;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- la Regione Calabria con legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54, all'art. 6 ("Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito"), comma 1, ha stabilito: "*entro il 30 giugno 2018 le Comunità*

d'Ambito di cui all'art. 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, con decorrenza dal 01 gennaio 2018";

- il Presidente dell'ANCI, con nota prot. n. 80/18 del 19 giugno 2018, ha chiesto che il suddetto termine del 30 giugno venisse prorogato per un periodo pari a sei mesi, spostando al 01 gennaio 2019 il definitivo subentro dei Comuni calabresi nei contratti di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti;
- la Regione Calabria, con nota prot. n. 216628 del 21 giugno 2018, nel riscontrare la suddetta nota dell'ANCI, ha subordinato l'accettazione di quanto ivi richiesto, all'impegno da parte dell'assemblea della Comunità del rispetto del termine del 31 dicembre 2018, quale data ultima per il subentro alla Regione e per l'adozione delle Delibere dei rispettivi Consigli Comunali di ratifica dei contratti di subentro entro la data del 30 novembre 2018;
- la Comunità d'Ambito, con provvedimento n. 2 del 4 luglio 2018, ha deliberato *"di impegnarsi al rispetto del termine del 31 dicembre 2018, quale data ultima per il subentro alla Regione e all'adozione da parte dei rispettivi Consigli Comunali delle Delibere di ratifica dei contratti di subentro entro la data del 30 novembre 2018"*;
- la Regione Calabria, con L.R. n. 29 del 03 agosto 2018, ha accolto la richiesta di proroga formulata dagli Enti locali, al fine di accompagnare le condizioni di successione ed assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale di cui trattasi e, a modifica del comma 2 dell'art. 6 bis della L.R. n.14/2014, ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per il subentro delle Comunità d'Ambito nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- la Comunità d'Ambito con provvedimento n. 8 del 17 dicembre 2018, in particolare:
 - prendeva atto delle tariffe determinate dalla Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio con nota prot. n. 316360 del 21 settembre 2018;
 - approvava, per l'esercizio finanziario 2019 di ciascun Comune, il criterio di scaglionamento tariffario in funzione della percentuale della Raccolta Differenziata applicata dalla Regione Calabria per l'annualità 2018;
- i rispettivi Consigli Comunali, nel manifestare la volontà di subentrare alla Regione Calabria, a far data dal 1° gennaio 2019, nei contratti per il trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti in ambito comunale, tra l'altro hanno precisato e dato atto che il subentro implicasse *"la perdurante vigenza e validità dei rapporti contrattuali che ne sono oggetto e la effettiva opponibilità al contraente privato della determinazione di subentro, condizione che devono intendersi assicurate dalla Regione Calabria che ha programmato il subentro"*;
- la Regione Calabria alla data del 31 dicembre 2018, nonostante il sistema di trattamento dei rifiuti regionale si sostenesse mediante l'utilizzo di impianti pubblici e privati (quest'ultimi per legge regionale definiti di interesse pubblico), ha inteso prorogare esclusivamente gli impianti pubblici, non garantendo la perdurante vigenza e validità dei rapporti contrattuali e la effettiva opponibilità al contraente privato della determinazione di subentro;
- la condizione di mancato subentro dei Comuni calabresi ai contratti con i gestori degli impianti privati ha comportato all'inizio dell'anno 2019 che gli operatori, in assenza di contratto, non hanno consentito, a far data dal 1° gennaio 2019, il conferimento presso i rispettivi impianti della FORD e degli scarti di lavorazione, creandosi una criticità regionale;

DATO ATTO CHE nella riunione del 7 gennaio 2019, tenutasi presso la Cittadella Regionale, Dipartimento Ambiente e Territorio, alla presenza, tra l'altro dei Presidenti e dei Direttori degli ATO, dei rappresentanti delle aziende private e dei Comuni calabresi:

- i gestori degli impianti privati presenti hanno riferito che senza garanzia di pagamento da parte della Regione non avrebbero proseguito nel servizio di trattamento dei rifiuti nei rispettivi impianti, in quanto il frazionamento dei pagamenti e la nota difficoltà economica in cui versano i Comuni Calabresi avrebbe condotto con certezza al fallimento le loro aziende;
- la Regione si è resa disponibile *"... a supportare i Comuni in questa delicata fase di passaggio, sia nella fase di gestione dei contratti, da svolgersi anche mediante apposita delega da parte della Comunità d'Ambito, sia nella fase di predisposizione delle procedure di scelta del contraente, a condizione che i Comuni assicurino un flusso di cassa continuo in grado di garantire il puntuale pagamento dei gestori. Al riguardo ha confermato che, per facilitare i versamenti comunali, la Regione consentirà anche la rateizzazione delle annualità pregresse anni 2017-2018"*;
- per assicurare i gestori privati affinché proseguissero il servizio, interrotto da giorno 1° gennaio 2019 e superare le criticità sollevate da alcuni Presidenti/Direttori degli Ambiti Territoriali, per come riportato nella nota regionale n. 16 gennaio 2019, n. 17840, si è stabilito il seguente iter procedimentale:
 - *i contratti scaduti al 31-12-2018, inerenti la gestione degli impianti privati, saranno rinnovati con firma congiunta dei rappresentanti della Regione e delle Comunità d'Ambito volta per volta interessate, per un periodo di tre mesi, nelle more che le Comunità predispongano quanto necessario per definire le nuove*



procedure di scelta del contraente. Una prima bozza di detti atti sarà prodotta dalla Regione e sarà posta all'attenzione delle parti interessate, pubbliche e private, entro la giornata di mercoledì 9 gennaio;

- *a detti contratti devono aderire con proprio provvedimento i singoli comuni interessati, che contestualmente assumeranno il necessario impegno di spesa; in alternativa, per come proposto dall'ATO CS, i comuni, dopo aver assunto l'impegno di spesa, potranno delegare la Comunità d'Ambito, e per essa l'Ufficio Comune, alla sottoscrizione del contratto;*
- *con il medesimo provvedimento, i comuni daranno anche atto dell'avvenuto subentro nei contratti aventi scadenza nel corso del 2019, assumendo, anche in questo caso, il necessario impegno di spesa;*
- *decorsa la data del 31 gennaio, la Regione procederà con il commissariamento dei comuni che non avranno ancora deliberato in ordine ai precedenti punti 2 e 3. A tal fine, l'Ufficio Comune di ogni singola ATO comunicherà l'elenco dei comuni inadempienti entro la data del 3 febbraio 2019. Resta comunque inteso che in mancanza della sottoscrizione dei contratti con i privati, questi potranno non accettare i rifiuti comunali;*
- *i Presidenti delle singole Comunità procederanno, in tempi strettissimi e comunque entro il 19 gennaio, a convocare l'assemblea dei sindaci per renderli partecipi delle risultanze della riunione e per proporre la facoltà di emettere delibera per la richiamata delega alla Regione;*

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- i Comuni dell'ATO Catanzaro hanno deliberato sia il subentro nella gestione del sistema dei rifiuti sia la delega al Direttore dell'ATO Catanzaro alla sottoscrizione dei contratti congiuntamente alla Regione Calabria ed alle singole imprese private aventi scadenza nel corso del 2019, impegnandosi inoltre a trasferire alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale le risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento dei rifiuti;
- i Comuni dell'ATO Catanzaro hanno deliberato che gli oneri derivanti dalla gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani, sono posti a carico dei propri bilanci comunali e trovano copertura a valere sulle entrate di competenza iscritte a titolo di TARI a decorrere dall'esercizio finanziario 2019;

PRESO ATTO CHE, per come risultante nella richiamata nota regionale prot. n. 17840/2019, gli impianti utilizzati dalla Regione Calabria per la gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani prodotti nell'ATO Catanzaro, con quantità/qualità variabili secondo la capacità di trattamento autorizzata per ogni singolo impianto dalla stessa Regione (anche per via delle deroghe ammesse dall'Ordinanza contingibile ed urgente n. 121 emanata dal Presidente della Giunta Regionale in data 15 novembre 2018 con validità di sei mesi), sono i seguenti.

Impianti privati:

- Calabria Maceri e Servizi SpA, con sede a Rende (CS), per il trattamento dell'umido da RD;
- Ecocal SpA, con sede a Vazzano (VV), per il trattamento dell'umido da RD;
- Ecovalle scarl, con sede a Petilia Policastro (KR), per il trattamento dell'umido da RD;
- Ecorec scarl, con sede a Crotonei (KR), per il trattamento dell'umido da RD;
- Sovreco SpA, con sede a Crotone (KR), per lo smaltimento degli scarti di lavorazione;
- Consorzio Campale Stabile Scarl, con sede a Catanzaro, per lo smaltimento del percolato;

Impianti pubblici:

- Catanzaro località Alli, gestito da Ecologia Oggi, per il trattamento dei rifiuti solidi;
- Lamezia località S. Pietro lametino, per il trattamento dei rifiuti solidi e dell'umido da RD;
- Gioia Tauro, gestito da Ecologia Oggi, per la termovalorizzazione del CSS;

VISTA la Legge regionale n. 5 del 25 gennaio 2019 dal titolo "Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani", che ha modificato la legge regionale n. 14/2014, disponendo, in particolare:

- la modifica dell'art. 6 bis, comma 3: "*La Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 bis nei confronti degli enti locali, aderenti alle rispettive Comunità d'ambito di cui all'articolo 4, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano subentrati ad essa nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero non abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori*";
- l'introduzione dell'art. 6 ter:
 - comma 1: "*... le Comunità d'ambito nelle quali gli enti locali aderenti siano subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori, possono delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla gestione, del servizio di trattamento. La delega non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2019.*";



- comma 2: “Con accordo tra la Regione Calabria e le Comunità d'ambito ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241, sono individuate le funzioni delegate e sono regolati tempi e modalità di esercizio della delega di cui al comma 1.”;
- comma 3: “Prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2, gli enti locali aderenti alle Comunità d'ambito dispongono con formale provvedimento il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale e accettano espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2-bis della presente legge, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.”;

DATO ATTO che l'Assemblea dell'ATO Catanzaro nella seduta del 29 gennaio 2019, ha deliberato:

- di delegare al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria la gestione di tutti i contratti di servizio dell'intero sistema di trattamento rifiuti (pubblico e privato) dell'ATO Catanzaro, fino alla data di conclusione delle procedure, in corso di espletamento da parte dello stesso dipartimento, attinenti i contratti riguardanti gli impianti tecnologici di Catanzaro in località Alli e Lamezia in località San Pietro Lametino, necessarie alla consegna di detti impianti e comunque per un periodo massimo 01/01/2019 -31/12/2019;
- di precisare che la suddetta delega diventa operativa per ciascun Comune allorquando lo stesso ente locale con atto formale subentrerà ai contratti in essere con la Regione Calabria al 31 dicembre 2018, prenderà atto della necessità di rinnovare i contratti privati scaduti al 31 dicembre 2018 ed impegnerà le somme relative al servizio di trattamento e smaltimento dei rispettivi rifiuti urbani, da trasferire sistematicamente (ai sensi dell'art. 6 ter, comma 3, della L.R. n. 14/2014) alla Regione Calabria per il pagamento dei gestori degli impianti pubblici e privati;
- di precisare che il Dipartimento regionale dell'Ambiente dovrà periodicamente inviare ai Comuni, per il tramite dell'ufficio comune di questo ATO, gli atti contabili, nei quali verrà specificata la quota parte che ogni Comune dovrà trasferire alla Regione, con suddivisione della contabilità per ogni quota delle singole frazioni merceologiche sia in termini di trattamento (indifferenziato e umido) sia in termini di selezione/stoccaggio (frazioni da RD) e la quota parte di percolato smaltito dalla discarica di Alli, laddove il pagamento dello stesso sarà naturalmente sopportato dall'intero territorio regionale;
- di autorizzare il Direttore dell'Ufficio Comune dell'ATO Catanzaro, Ing. Bruno Gualtieri, alla sottoscrizione dei contratti congiuntamente con la Regione Calabria e le singole imprese private, che espletano il servizio sopra descritto, in rappresentanza esclusiva dei Comuni che hanno anche assunto formale impegno:
 - di subentrare nei contratti in essere con la Regione Calabria fino al 31 dicembre 2018, con decorrenza 1° gennaio 2019;
 - di rinnovare i contratti scaduti al 31 dicembre 2018, relativi alla gestione degli impianti privati;
 - di sostenere la spesa necessaria derivante dai relativi contratti utilizzati dal Dipartimento regionale per la lavorazione/stoccaggio/smaltimento dei rifiuti prodotti dal singolo Comune;

PRESO ATTO ALTRESI' CHE:

- pur avendo la Regione Calabria aggiudicato in data 8 giugno 2017 la realizzazione dell'*eco-distretto* in Catanzaro Alli (che una volta completato consentirà la gestione dei rifiuti dei due ARO di Catanzaro e Soverato), è ancora in corso la fase di validazione per l'approvazione del progetto definitivo da parte della stessa Regione, trasmesso in data 16 ottobre 2018 al Consiglio Superiore Lavori Pubblici per l'acquisizione del relativo parere;
- il Presidente dell'ATO, con nota prot.n. 12381 dell'1 ottobre 2018, relativamente all'intervento di “*riefficientamento funzionale e la gestione temporanea dell'impianto di Lamezia Terme*”, per la gestione dei rifiuti dell'ARO di Lamezia (oltre a quello di Vibo) ha delegato la Regione allo svolgimento della procedura concorsuale, allo stato attuale in fase di valutazione tecnica presso il SUA regionale, ferma restando la facoltà dell'ATO Catanzaro di subentrare nella procedura in itinere, all'esito della valutazione da parte della competente Assemblea d'Ambito;
- la Comunità, con atto deliberativo n. 9 del 17 dicembre 2018, nel ratificare la delega concessa dal Presidente con la richiamata nota n. 92381/2018 alla Regione Calabria, per lo svolgimento della procedura concorsuale a proseguire l'iter avviato fino all'aggiudicazione definitiva della gara, ha delegato il Direttore dell'ATO alla sottoscrizione del Contratto con l'aggiudicatario;

RILEVATO CHE, non essendosi ancora perfezionati gli iter per la consegna degli impianti tecnologici di cui sopra per garantire l'autosufficienza dell'ATO, occorre ancora delegare la Regione Calabria per la gestione di tutti i contratti di servizio per l'intero sistema di trattamento rifiuti (pubblico e privato) dell'ATO Catanzaro, essendo localizzati fuori provincia la quasi totalità degli impianti privati che trattano la *forsu*;



VISTA la Convenzione tra la Comunità d'Ambito di Catanzaro e la Regione Calabria, stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366 ai sensi della Legge regionale n. 5/2019 che ha introdotto l'art. 6 ter alla Legge regionale n. 14/2014, disciplinante la delega delle funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento dei rifiuti, in attuazione della Legge regionale n. 14/2014, per il periodo necessario alla consegna degli impianti di Catanzaro in località Alli e Lamezia in località San Pietro Lametino da parte della Regione all'ATO Catanzaro a termine della conclusione dell'iter di aggiudicazione di entrambe le gare ancora in corso;

PRESO ATTO CHE la dotazione degli impianti (pubblici e privati) in tutta la Regione Calabria non sono sufficienti a consentire il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei Comuni appartenenti all'ATO Catanzaro e che le attività previste nelle due gare regionali in corso di compimento consentirebbero di ampliare la quantità di trattamento della *forsu* per rendere autosufficiente l'ATO;

DATO ATTO CHE i singoli Comuni appartenenti all'ATO Catanzaro hanno deliberato il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale, accettando espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2-bis della Legge regionale n. 5 del 25 gennaio 2019 dal titolo "Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani", che ha modificato la legge regionale n. 14/2014, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.

DATO ALTRESÌ ATTO CHE:

- la società Calabria Maceri e Servizi S.p.A. è stata titolare, fino allo scorso 31 marzo 2019, di un contratto stipulato con la Regione Calabria, Dipartimento 11 – Ambiente e Territorio, nel quale era stabilito che la stessa si sarebbe fatta carico dell'accettazione e del recupero della *forsu* (CER 200108 e 200302) e del Verde (CER 200201) proveniente dai Comuni ai prezzi di €. 89,99/t. per la *forsu* e di €. 34,99/t. per il verde;
- la Calabria Maceri e Servizi SpA con note prot. 772/19, 826/19 e 920/19, ha evidenziato che per poter continuare ad accettare nel proprio impianto autorizzato di Rende (CS), c.da Lecco, i predetti rifiuti, l'ATO Catanzaro e per esso i Comuni si debbano fare carico: a) degli scarti che le lavorazioni di questi rifiuti generano e che, opportunamente trattati dallo stesso impianto, saranno conferiti con oneri a carico dei Comuni al termovalorizzatore regionale di Gioia Tauro per il CSS CER191210 ed alle discariche convenzionate al circuito pubblico per i CER 191212 e 190503; b) di garantire un quantitativo minimo di verde strutturante, CER 200201, per una quota pari ad almeno il 15% della *forsu* conferita. Precisando che se quanto indicato alla lettera b) non dovesse accadere, l'azienda ricorrerà al mercato delle biomasse acquistando un approvvigionamento al prezzo di 60 €/t., che dovrà essere corrisposto, per la quantità acquistata, dai Comuni conferitori, ovvero dalla Regione Calabria in caso di avvenuta delega. Parimenti, se i Comuni dovessero conferire una quota maggiore di verde, l'azienda storerà allo stesso prezzo il minor onere;
- a seguito di successive discussioni finalizzate al miglioramento delle condizioni economiche, la società Calabria Maceri e Servizi SpA, con la nota Prot. n. 1742/2019 del 24 giugno 2019 acquisita dal Settore Igiene Ambientale del Comune di Catanzaro al Prot. n. 62303 del 25 giugno 2019, ha riformulato il prezzo di trattamento della *forsu* ad €. 88,00 per tonnellata oltre iva, proponendo per lo smaltimento degli scarti due differenti ipotesi, la prima delle quali con oneri corrisposti direttamente dall'ATO Catanzaro in favore dei gestori degli impianti a servizio del sistema pubblico presso cui si conferisce e la seconda, nel caso in cui ciò non sia possibile, prevedendo il conferimento presso impianti extra regionali o extra nazionali, individuando un rimborso di € 200,00 a tonnellata oltre iva, a favore della Calabria Maceri e Servizi SpA;
- che l'Impresa ha manifestato la disponibilità a sottoscrivere la convenzione temporanea di cui al presente Accordo, senza che ciò possa costituire al contempo vincolo al perfezionamento di analoghe Convenzioni e/o affidamenti per periodi successivi, per cui – in assenza di diverse ed autonome valutazioni - il servizio previsto dalla presente Convenzione, cesserà, improrogabilmente e senza alcuna eccezione, in data 31 dicembre 2019, senza che ciò possa in alcun modo costituire interruzione di pubblico servizio e/o di servizio essenziale, sotto nessun profilo;
- che l'Impresa ha responsabilmente continuato ad effettuare i servizi in attesa del perfezionamento della presente Convenzione;
- che, a tutt'oggi, salvo disposizioni in via transitoria e temporanea della Regione Calabria, presso l'impianto di Rende gestito dalla società Calabria Maceri e Servizi SpA, tra i Comuni appartenenti all'ATO Catanzaro ha conferito il Comune di Catanzaro,

RITENUTO CHE

- si rende necessario nella fattispecie il rinvio al modello della delegazione amministrativa intersoggettiva, quale istituto eccezionale e temporaneo, utile a fronteggiare esigenze contingenti ed a scongiurare il rischio di



- interruzione di pubblici servizi;
- pertanto, si rende indispensabile – in via transitoria e temporanea – che l'esercizio delle funzioni pubblicistiche della gestione del C.I.R. – la cui titolarità compete agli A.T.O. – continui ad essere espletato dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria;
- pertanto, tra il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria e l'ATO Catanzaro è stata sottoscritta in data 11 aprile 2019 la Convenzione Rep n. 4366 disciplinante la citata delega ai sensi della Legge regionale n. 5/2019;

ATTESO ALTRESÌ CHE:

- il sistema impiantistico regionale pubblico di trattamento/smaltimento RU, lasciato in eredità dal Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza nel settore dei rifiuti urbani in Calabria, è insufficiente a trattare la totalità del rifiuto prodotto dai comuni calabresi;
- a seguito della ricognizione svolta dalla Regione Calabria, per l'individuazione di impianti di trattamento dei rifiuti organici, effettuata mediante avviso pubblicato sul sito dipartimentale, è emerso che la Calabria Maceri e Servizi S.p.A., dotata delle relative autorizzazioni, era idonea e disponibile allo svolgimento del servizio richiesto;
- l'impianto in oggetto opera in specifiche condizioni di esercizio, dettate dal titolo autorizzativo, svolgendo quindi attività peculiari nel rispetto della normativa e degli atti autorizzativi, indispensabili a garantire la chiusura del ciclo di trattamento/recupero della forsu e del verde;
- per le suddette motivazioni la Regione ha stipulato con l'impresa una serie di contratti, di cui l'ultimo, in aderenza alle succitate prescrizioni normative, conclusosi in data 31/03/2019 ed avente ad oggetto il medesimo oggetto della presente convenzione;
- è, altresì, noto che la discarica Sovreco di Crotona è in via di esaurimento e, pertanto, si rende necessario conferire una gran parte degli scarti prodotti dalla lavorazione della forsu, ulteriormente trattati dal gestore Calabria Maceri e Servizi S.p.A. al fine di ottenere un combustibile CSS CER 191210, al termovalorizzatore regionale, prevedendo che i relativi oneri di conferimento siano posti a carico dei Comuni, ovvero della Regione in caso di delega;
- la Regione Calabria con nota del 17/05/2019 invitava la Calabria Maceri e Servizi S.p.A. di individuare, per gli scarti di lavorazione dell'organico da RD, siti di smaltimento fuori regione,
- la Calabria Maceri e Servizi S.p.A. si è prontamente attivata ed ha comunicato la necessità di prevedere, per gli eventuali smaltimenti degli scarti su impianti extra regionali e/o extra nazionali un costo ulteriore di €. 200,00 oltre iva per tonnellata;

RILEVATO CHE la Regione Calabria, nella nota in atti prot. n. 239249 del 26/09/2019, nel rammentare l'imminente scadenza, al prossimo 30/06/2019, della proroga tecnica dei contratti di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti, ha comunicato che lo stato degli iter di consegna degli impianti pubblici all'ATO Catanzaro non sono ancora conclusi, riportando, in particolare la seguente situazione:

- l'impianto di Catanzaro - Alli, ancorché aggiudicato l'affidamento per la progettazione esecutiva, l'ammodernamento e la gestione (contratto triennale), si è nella fase di integrazione della progettazione;
- l'impianto di Lamezia Terme - S. Pietro Lametino per l'ammodernamento e la gestione (contratto biennale), si è nella fase di verifica dei requisiti dell'impresa ATI aggiudicataria della gara;

DATO ATTO CHE l'ATO Catanzaro, con nota protocollo n. 63415 del 26 giugno 2019, al fine di garantire senza pregiudizio per la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente la continuità del servizio pubblico essenziale, ha ritenuto opportuno disporre un'ulteriore proroga tecnica fino al 30/09/2019 dei contratti in corso relativi all'intero sistema di trattamento dei rifiuti della comunità provinciale, col mantenimento dei medesimi patti e condizioni contrattuali;

EVIDENZIATO CHE:

- l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.P.S. 2504565025, con sede in Cosenza;
- l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.A.I.L. n. 4190415, con sede in Cosenza;
- hanno avuto esito favorevole le verifiche di legge propedeutiche alla sottoscrizione del contratto;

CONSIDERATA la necessità di garantire la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell'ambiente;

VISTO:

- il TUEL n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- l'art. 63 comma 2, lett. b) punto 2) del nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di affidamento di quei servizi che per motivi tecnici "possono essere forniti unicamente da un determinato



operatore economico" e, considerando in via ulteriore quanto previsto dall'ultimo capoverso del citato articolo, per cui "Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli";

- oltre la Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 ("Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria"), anche la normativa nazionale vigente in materia;

DETERMINA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare alla società Calabria Maceri e Servizi S.p.A., per il periodo dal 01 aprile al 30 settembre 2019, il servizio di accettazione e recupero della FORSU (CER 200108 e 200302) e del Verde (CER 200201) proveniente dai Comuni dell'ATO Catanzaro, con annesso servizio di smaltimento degli scarti di lavorazione da conferire secondo le due seguenti modalità prioritarie presso:
 - gli impianti a servizio del sistema pubblico della Regione Calabria;
 - gli impianti extra regionali o extra nazionali, qualora gli impianti a servizio del sistema pubblico della Regione Calabria non riescano ad assorbire, in tutto o in parte gli scarti di lavorazione.Con l'applicazione dei seguenti prezzi unitari:
 - 88,00 Euro/t oltre IVA per il conferimento della forsu CER 200108 e 200302;
 - 34,99 Euro/t oltre IVA per il conferimento del verde CER 200201;
 - 200,00 Euro/t oltre IVA, per l'onere di smaltimento degli scarti presso impianti extra regionali o extra nazionali, da corrispondere direttamente in favore della società Calabria Maceri e Servizi Spa;
 - 105,00 Euro/t oltre IVA, per l'onere di smaltimento degli scarti presso impianti a servizio del sistema pubblico regionale, da corrispondere direttamente in favore dei gestori degli stessi impianti.
3. di dare atto che il parere contabile, da parte delle singole Amministrazioni comunali, non è necessario in quanto la copertura finanziaria sarà garantita dai Comuni dell'ATO Catanzaro, con gli oneri derivanti dalla gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani, posti a carico dei propri bilanci comunali con copertura a valere sulle entrate di competenza iscritte a titolo di TARI a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, per come gli stessi hanno deliberato;
4. di approvare l'allegato schema del contratto disciplinante il servizio in argomento, da stipulare tra ATO Catanzaro e la società Calabria Maceri e Servizi S.p.A. con il corrispettivo da calcolarsi "a misura" sulla base dei quantitativi effettivamente trattate, applicando i prezzi unitari di cui al precedente punto 2;
5. che sono state avviate le verifiche dei requisiti in possesso dell'impresa di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
6. di delegare la Regione Calabria, ai sensi della Convenzione tra ATO Catanzaro e Regione stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366, la gestione del suddetto contratto, con subentro al CIG 795897304C, fermo restando l'anticipazione della data di conclusione delle procedure, in corso di espletamento da parte del dipartimento regionale, attinenti i contratti riguardanti gli impianti tecnologici pubblici di Catanzaro in località Alli e Lamezia in località San Pietro Lametino;
7. di precisare, per come stabilito dall'Assemblea dell'ATO Catanzaro con Delibera n. 2 del 29 gennaio 2019, che il Dipartimento regionale dell'Ambiente dovrà periodicamente inviare ai Comuni, per il tramite dell'ufficio comune di questo ATO, gli atti contabili, nei quali verrà specificata la quota parte che ogni Comune dovrà trasferire alla Regione, con suddivisione della contabilità per ogni quota delle singole frazioni merceologiche sia in termini di trattamento (indifferenziato e umido) sia in termini di selezione/stoccaggio (frazioni da RD) e la quota parte di percolato smaltito dalla discarica di Alli, laddove il pagamento dello stesso sarà naturalmente sopportato dall'intero territorio regionale;
8. che i Comuni dell'ATO Catanzaro per come deliberato dagli stessi Enti, corrispondano con cadenza bimestrale alla Regione le somme corrispondenti al costo del servizio di trattamento dei rifiuti, come stabilito dall'art. 6 ter della Legge regionale n. 14/2014 e ss.mm.ii., secondo le tariffe individuate ai sensi delle disposizioni di legge (art. 6 ter, comma 5, Legge regionale n. 14/2014 e ss.mm.ii.);
9. che la Regione Calabria, ai sensi della Convenzione tra ATO Catanzaro e Regione stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366, corrisponda all'Impresa gli importi stabiliti con la presente determinazione;
10. di trasmettere la presente determinazione alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio, nonché al Presidente e Segretario dell'ATO Catanzaro ed alle Amministrazioni comunali in atto interessate;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Amministrazione Comunale di Catanzaro;
12. di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo.

Il Direttore dell'Ufficio Comune
ATO Catanzaro
Ing. Bruno Gualtieri





AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE
FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI
A.T.O. CATANZARO

Schema di contratto allegato alla determinazione del DUC n. 05 del 27 Giugno 2019

Rep. n. _____ del _____

CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E RECUPERO DELLA FORSU (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) E DEL VERDE (CER 20.20.01) PROVENIENTI DAI COMUNI DELL'ATO PROVINCIALE DI CATANZARO, CON ANNESSO SMALTIMENTO DEGLI SCARTI, PRESSO L'IMPIANTO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.. PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/09/2019
CIG 795897304C

TRA

La **Comunità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Catanzaro** (C.F. 97087010795), nella persona del Direttore dell'Ufficio Comune (DUC) Ing. Bruno Gualtieri, domiciliato per la carica presso la sede del Comune capofila di Catanzaro, nel seguito denominata "Committente", autorizzato alla sottoscrizione dei contratti con le imprese private, in rappresentanza dei Comuni che hanno assunto formale impegno, per come deliberato dall'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 29 gennaio 2019;

E

La società **Calabra Maceri e Servizi S.p.A.** con P. IVA 01668030784, in persona del procuratore legale, Sig. Crescenzo Pellegrino, con domicilio presso la sede della Società, sita in Contrada Lecco, 87036 - Rende (CS) di seguito denominata «*Impresa*»;

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (OCDPC) n°57 del 14-03-2013 (GU n° 69 del 22/03/2013), è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria ed individuata, quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente della stessa Regione Calabria;
- nello specifico, il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è stato designato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi in parola;
- nell'immediatezza della menzionata OCDPC è stata emanata la L.R. n. 18/2013 che, con le successive modificazioni e integrazioni, ha dettato la disciplina transitoria delle competenze regionali nelle more del definitivo subentro degli ambiti territoriali ottimali (ATO) e, quindi, dei Comuni quali soggetti competenti dell'organizzazione e della gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- il comma 1-bis all'art.3-bis della legge n.148 del 2011, integrato dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 609 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), stabilisce che "*Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente.*";
- in attuazione della predetta normativa nazionale, è stata emanata la legge regionale n. 14/2014 pubblicata sul BUR n. 36 dell'11 agosto 2014 - modificata dapprima con L. R. n.54 del 22 12.2017 e, successivamente, con L.R. n. 29 del 03/08/2018, (pubblicata sul BURC n. 83 del 6 agosto 2018) - con la quale, tra l'altro, è stato fissato al 31 dicembre 2018 il termine di competenza della Regione Calabria

- nelle funzioni in materia di gestione dei rifiuti attribuite per legge ai comuni;
- successivamente con la L.R. n. 5 del 25.01.2019 (pubblicata sul BURC n. 18 del 25 gennaio 2019) è stata prevista la facoltà di delega, da parte degli ATO, alla Regione Calabria delle funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento dei rifiuti, fino 31 dicembre 2019;
 - in virtù della predetta L.R. è stata stipulata in data 11 aprile 2019 la Convenzione tra la Comunità d'Ambito di Catanzaro e la Regione Calabria, con Rep. n. 4366, disciplinante la delega delle funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento dei rifiuti, per il periodo necessario alla consegna degli impianti di Catanzaro in località e Lamezia in località San Pietro Lametino e comunque per un periodo massimo 01/01/2019 – 31/12/2019

DATO ATTO CHE:

- per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 14/2014, l'ATO CATANZARO coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di CATANZARO;
- l'art. 4 della L.R. 14/2014 individua la Comunità d'Ambito quale ente di governo dell'ATO ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011 e ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione di una convenzione di cui all'art. 30 D. Lgs. 267/2000;
- la L.R. 14/2014 dispone che, raggiunta la piena operatività di ciascuna Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale, la Regione concederà in uso a ciascuna Comunità gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio del rispettivo ATO, con le modalità ed alle condizioni individuate dalla Regione stessa;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Catanzaro, in qualità di Comune capofila, è stato investito del compito di promuovere e coordinare presso gli 80 comuni della provincia l'approvazione dello schema di convenzione tipo predisposto dalla Regione Calabria, nonché di procedere alla sottoscrizione della stessa innanzi al segretario generale comunale nelle vesti di ufficiale rogante (Rep. n. 14 del 16 febbraio 2016);
- a seguito delle successive integrazioni, in virtù dell'ultima sottoscrizione avvenuta il 19 giugno 2018, è stata completata la procedura amministrativa relativa alla costituzione della "*Comunità dell'ambito territoriale ottimale di Catanzaro*";


ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 5 della predetta Convenzione, con Deliberazioni della Comunità d'ambito n. 3 del 29 aprile 2016, l'assemblea dei partecipanti ha rispettivamente provveduto, con elezioni separate, alla nomina del Presidente e dei due VicePresidenti;
- con deliberazione della Comunità d'ambito n. 2 del 29 aprile 2016 è stato approvato il "*Regolamento di funzionamento dell'Ufficio Comune della Comunità dell'ambito territoriale ottimale di Catanzaro*";
- con Decreto del Presidente della Comunità d'Ambito Prof. n. 6403 del 19 gennaio 2019, è stato designato il "Direttore dell'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito" (DUC), con l'attribuzione ad esso dei poteri previsti dalla L.R. n. 14/2014 e dalla *Convenzione* regolante il funzionamento dell'ATO;

DATO ALTRESÌ ATTO CHE:

- la società Calabria Maceri e Servizi S.p.A. è stata titolare, fino allo scorso 31 marzo 2019, di un contratto stipulato con la Regione Calabria, Dipartimento 11 – Ambiente e Territorio, nel quale era stabilito che la stessa si sarebbe fatta carico dell'accettazione e del recupero della forsu (CER 200108 e 200302) e del Verde (CER 200201) proveniente dai Comuni ai prezzi di Euro 89,99/t per la forsu e di Euro 34,99/t per il verde;
- la Calabria Maceri e Servizi SpA con note prot. 772/19, 826/19 e 920/19, ha evidenziato che per poter continuare ad accettare nel proprio impianto autorizzato di Rende (CS), c.da Lecco, i predetti rifiuti, l'ATO Catanzaro e per esso i Comuni si debbano fare carico: a) degli scarti che le lavorazioni di questi rifiuti generano e che, opportunamente trattati dallo stesso impianto, saranno conferiti con oneri a carico dei Comuni al termovalorizzatore regionale di Gioia Tauro per il CSS CER191210 ed alle discariche convenzionate al circuito pubblico per i CER 191212 e 190503; b) di garantire un quantitativo minimo di verde strutturante, CER 200201, per una quota pari ad almeno il 15% della forsu conferita. Precisando che se quanto indicato alla lettera b) non dovesse accadere, l'azienda ricorrerà al mercato delle biomasse acquistando un approvvigionamento al prezzo di 60 Euro/t, che dovrà essere corrisposto, per la quantità acquistata, dai Comuni conferitori, ovvero dalla Regione Calabria in caso di avvenuta delega. Parimenti,

A.T.O. CATANZARO



Pagina 2 di 12

se i Comuni dovessero conferire una quota maggiore di verde, l'azienda storerà allo stesso prezzo il minor onere;

- a seguito di successive discussioni finalizzate al miglioramento delle condizioni economiche, la società Calabria Maceri e Servizi SpA, con la nota Prot. n. 1742/2019 del 24 giugno 2019 acquisita dal Settore Igiene Ambientale del Comune di Catanzaro al Prot. n. 62303 del 25 giugno 2019, ha riformulato il prezzo di trattamento della forsu ad Euro 88,00 per tonnellata oltre iva, proponendo per lo smaltimento degli scarti due differenti ipotesi, la prima delle quali con oneri corrisposti direttamente dall'ATO Catanzaro in favore dei gestori degli impianti a servizio del sistema pubblico presso cui si conferisce e la seconda, nel caso in cui ciò non sia possibile, prevedendo il conferimento presso impianti extra regionali o extra nazionali, individuando un rimborso di Euro 200,00 a tonnellata oltre iva, a favore della Calabria Maceri e Servizi Spa;
- che l'Impresa ha manifestato la disponibilità a sottoscrivere la convenzione temporanea di cui al presente Accordo, senza che ciò possa costituire al contempo vincolo al perfezionamento di analoghe Convenzioni e/o affidamenti per periodi successivi, per cui – in assenza di diverse ed autonome valutazioni - il servizio previsto dalla presente Convenzione, cesserà, improrogabilmente e senza alcuna eccezione, in data 31 dicembre 2019, senza che ciò possa in alcun modo costituire interruzione di pubblico servizio e/o di servizio essenziale, sotto nessun profilo;
- che l'Impresa ha responsabilmente continuato ad effettuare i servizi in attesa del perfezionamento della presente Convenzione;


RITENUTO CHE

- si rende necessario nella fattispecie il rinvio al modello della delegazione amministrativa intersoggettiva, quale istituto eccezionale e temporaneo, utile a fronteggiare esigenze contingenti ed a scongiurare il rischio di interruzione di pubblici servizi;
- pertanto, si rende indispensabile – in via transitoria e temporanea – che l'esercizio delle funzioni pubblicistiche della gestione del C.I.R. – la cui titolarità compete agli A.T.O. – continui ad essere espletato dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria;
- pertanto, tra il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria e l'ATO Catanzaro è stata sottoscritta in data 11 aprile 2019 la Convenzione Rep n. 4366 disciplinante la citata delega ai sensi della Legge regionale n. 5/2019;

ATTESO ALTRESÌ CHE:

- il sistema impiantistico regionale pubblico di trattamento/smaltimento RU, lasciato in eredità dal Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza nel settore dei rifiuti urbani in Calabria, è insufficiente a trattare la totalità del rifiuto prodotto dai comuni calabresi;
- a seguito della ricognizione svolta dalla Regione Calabria, per l'individuazione di impianti di trattamento dei rifiuti organici, effettuata mediante avviso pubblicato sul sito dipartimentale, è emerso che la Calabria Maceri e Servizi S.p.A., dotata delle relative autorizzazioni, era idonea e disponibile allo svolgimento del servizio richiesto;
- l'impianto in oggetto opera in specifiche condizioni di esercizio, dettate dal titolo autorizzativo, svolgendo quindi attività peculiari nel rispetto della normativa e degli atti autorizzativi, indispensabili a garantire la chiusura del ciclo di trattamento/recupero della forsu e del verde;
- per le suddette motivazioni la Regione ha stipulato con l'impresa una serie di contratti, di cui l'ultimo, in aderenza alle succitate prescrizioni normative, conclusosi in data 31/03/2019 ed avente ad oggetto il medesimo oggetto della presente convenzione;
- è, altresì, noto che la discarica Sovreco di Crotone è in via di esaurimento e, pertanto, si rende necessario conferire una gran parte degli scarti prodotti dalla lavorazione della forsu, ulteriormente trattati dal gestore Calabria Maceri e Servizi S.p.A. al fine di ottenere un combustibile CSS CER 191210, al termovalorizzatore regionale, prevedendo che i relativi oneri di conferimento siano posti a carico dei Comuni, ovvero della Regione in caso di delega;
- la Regione Calabria con nota del 17/05/2019 invitava la Calabria Maceri e Servizi S.p.A. di individuare, per gli scarti di lavorazione dell'organico da RD, siti di smaltimento fuori regione,
- la Calabria Maceri e Servizi S.p.A. si è prontamente attivata ed ha comunicato la necessità di prevedere, per gli eventuali smaltimenti degli scarti su impianti extra regionali e/o extra nazionali un costo ulteriore di €. 200,00 oltre iva per tonnellata;

A.T.O. CATANZARO



RILEVATO CHE la Regione Calabria, nella nota in atti prot. n. 239249 del 26/09/2019, nel rammentare l'imminente scadenza, al prossimo 30/06/2019, della proroga tecnica dei contratti di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti, ha comunicato che lo stato degli iter di consegna degli impianti pubblici all'ATO Catanzaro non sono ancora conclusi, riportando, in particolare la seguente situazione:

- l'impianto di Catanzaro - Alli, ancorché aggiudicato l'affidamento per la progettazione esecutiva, l'ammodernamento e la gestione (contratto triennale), si è nella fase di integrazione della progettazione;
- l'impianto di Lamezia Terme - S. Pietro Lametino per l'ammodernamento e la gestione (contratto biennale), si è nella fase di verifica dei requisiti dell'impresa ATI aggiudicataria della gara;

DATO ATTO CHE l'ATO Catanzaro, con nota protocollo n. 63415 del 26 giugno 2019, al fine di garantire senza pregiudizio per la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente la continuità del servizio pubblico essenziale, ha ritenuto opportuno disporre un'ulteriore proroga tecnica fino al 30/09/2019 dei contratti in corso relativi all'intero sistema di trattamento dei rifiuti della comunità provinciale, col mantenimento dei medesimi patti e condizioni contrattuali;

EVIDENZIATO CHE:

- l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.P.S. 2504565025, con sede in Cosenza;
- l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.A.I.L. n. 4190415, con sede in Cosenza;
- hanno avuto esito favorevole le verifiche di legge propedeutiche alla sottoscrizione del contratto;

CONSIDERATA la necessità di garantire la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell'ambiente;

VISTO l'art. 63 co. 2, lett. b) punto 2) del nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di affidamento di quei servizi che, per motivi tecnici "*possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico*" e considerando, in via ulteriore, quanto previsto dall'ultimo capoverso del citato articolo per cui "*Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli*";

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 (Oggetto del contratto)

1. La Comunità d'Ambito di Catanzaro affida alla Calabria Maceri e Servizi S.p.A. - che accetta - il servizio di accettazione e recupero della forsu (CER 200108 e 200302) e del Verde (CER 200201) proveniente dai Comuni dell'ATO provinciale di Catanzaro, secondo le seguenti modalità e condizioni:

A) Smaltimento degli scarti

Lo smaltimento degli scarti, pari ad un massimo del 30,00% del conferito, potrà avvenire secondo le due seguenti modalità alternative:


- consegna presso gli impianti a servizio del sistema pubblico della Regione Calabria;
- qualora gli impianti a servizio del sistema pubblico della Regione Calabria non riescano ad assorbire, in tutto o in parte gli scarti di cui sopra, l'azienda Calabria Maceri sarà autorizzata a smaltire gli stessi presso impianti extra regionali o extra nazionali.

B) Approvvigionamento del verde

Il verde, identificato con codice CER 200201, dovrà essere conferito con una percentuale minima del 15% rispetto alla forsu. Nel caso in cui la percentuale non dovesse essere rispettata, l'azienda sarà autorizzata ad acquistare dal mercato le biomasse al prezzo di 60 Euro/t, così da consentire l'approvvigionamento. L'importo per l'acquisto delle biomasse al prezzo appena indicato dovrà essere corrisposto per la quantità mancante dai Comuni conferitori. Parimenti, se i Comuni dovessero conferire una quota maggiore di verde, l'azienda applicherà uno storno al medesimo prezzo indicato per l'acquisto.

2. Le predette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di gestione previste nell'atto autorizzativo (AIA) compatibilmente con le condizioni logistiche ed operative dell'impianto.
3. L'impresa assicura l'utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse a quanto previsto dal servizio di cui al precedente punto, nonché l'organizzazione e gestione della logistica.

A.T.O. CATANZARO



4. L'impresa si impegna, altresì, all'esecuzione del servizio alle condizioni ed ai termini di cui al presente contratto e agli atti da esso richiamati, nonché alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie. Le attività espletate dall'Impresa in virtù del presente contratto rimangono di esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa. Nella fase di esecuzione del servizio, qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente segnalata alle Autorità competenti, all'ATO Catanzaro ed alla Regione Calabria.

Art. 3 (Tipologia, prezzi ed ammontare del contratto- Cauzione definitiva)

1. Il prezzo contrattuale, da corrispondere per tutta la durata del servizio, è pari a:
 - a. **88,00 Euro/t** oltreIVA per il conferimento della forsu CER 200108 e 200302;
 - b. **34,99 Euro/t** oltreIVA per il conferimento del verde CER 200201;
 - c. Gli oneri per lo smaltimento degli scarti verranno direttamente corrisposti in favore dei gestori degli impianti di smaltimento a servizio del sistema pubblico regionale;
 - d. Ove non fosse possibile il suddetto conferimento, l'onere per lo smaltimento degli scarti, individuato in Euro 200,00, verrà corrisposto direttamente in favore della società Calabria Maceri e Servizi Spa.
2. il verde, identificato con codice CER 20.02.01, dovrà essere conferito con una percentuale minima del 15% rispetto alla forsu. Nel caso in cui la percentuale non dovesse essere rispettata, l'Impresa è fin da subito autorizzata ad acquistare dal mercato le biomasse al prezzo di 60 Euro/t, così da consentire il necessario approvvigionamento. L'importo per l'acquisto delle biomasse al prezzo appena indicato dovrà essere corrisposto per la quantità mancante dai Comuni conferitori, ovvero dalla Regione Calabria stante la delega. Parimenti, se i Comuni dovessero conferire una quota maggiore di verde, l'Impresa applicherà uno storno al medesimo prezzo. La contabilizzazione delle quantità del verde CER 20.02.01 conferito avverrà a scadenza del contratto.
3. L'ammontare complessivo del contratto è, presumibilmente e fatto salvo l'eventuale conguaglio previsto al precedente punto 2, pari ad Euro **210.072,75** (euro ducentodiecimilaesettantadue/75) oltre IVA. In esso deve intendersi compreso ogni onere e magistero necessario ad assicurare il corretto esercizio dell'impianto di trattamento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi. L'importo sopra riportato è da considerarsi il massimo previsionale del contratto (ipotizzando lo smaltimento degli scarti totalmente effettuato in impianti extra-regionali), solo al netto della contabilizzazione dei quantitativi del verde CER 20.02.01 da effettuare a consuntivo alla scadenza contrattuale, come di seguito specificato:

	a		b		c		costo (presunto) complessivo (a*b)*c €/t
	quantità contrattuale t	frazione conferita t	prezzo unitario €/t				
CONFERIMENTO	1500	FORSU CER 20.01.08 CER 2.03.02	85% di a	€ 88,00		€ 112.200,00	
		VERDE CER 20.02.01	15% di a (*)	€ 34,99		€ 7.872,75	
	IMPORTO PREVISIONALE (FORSU+VERDE)						€ 120.072,75
	Scarti di lavorazione		30% di a	impianti pubblici regionale	€ 105,00		€ 47.250,00
impianti extra-regione/nazione				€ 200,00		€ 90.000,00	
IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO PREVISIONALE (FORSU+VERDE) + smaltimento extra-regione/nazione							€ 210.072,75

Tutti gli importi riportati in tabella sono da intendersi al netto dell'IVA
 (*) Si veda art.2 comma 1 lettera B.

A.T.O. CATANZARO



4. Il contratto è da considerarsi “a misura”, per cui gli importi saranno corrisposti in base alle effettive quantità trattate. Il prezzo di cui al punto precedente è comprensivo di ogni onere e/o contributo fiscale, amministrativo, previdenziale, assistenziale. La quota parte di IVA sarà versata direttamente all'erario secondo il meccanismo previsto dall'art. 1, co 629, lett. b), L. n. 190/2014.
5. L'Impresa ha presentato cauzione definitiva per come disposto dall'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'importo di Euro mediante polizza fidejussoria n. rilasciata in data dalla società Per lo svincolo progressivo della polizza fidejussoria precedente si applicano le condizioni previste dall'art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Per lo svincolo progressivo della polizza fidejussoria di cui al punto precedente si applicano le condizioni previste dall'art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 (Durata del contratto)

1. La decorrenza del presente contratto avrà effetti dal 01/04/2019 al 30/09/2019, nei limiti dei conferimenti espressamente autorizzati e delle capacità ricettive dell'impianto. Il contratto si intenderà tacitamente risolto alla data del 30/09/2019 o al verificarsi della condizione di inefficacia della convenzione di delega sottoscritta tra ATO e Regione per le ragioni esposte nell'art. 9 di cui alla citata convenzione, il cui contenuto è intendersi integralmente trascritto, ovvero di “inefficacia automatica delle delega prevista dal co. 4 art. 6 ter della L.R. 14/2014, per come modificata dalla L.R. 5/2019”.
2. L'efficacia del contratto può cessare anche prima della scadenza prevista del 30 settembre 2019, senza nessuna opposizione da parte dell'Impresa, se per come previsto dall'Assemblea dell'ATO Catanzaro con delibera n. 2 del 29 gennaio 2019, avverrà l'effettivo subentro con la conclusione delle procedure, ad oggi ancora in corso di espletamento da parte del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, attinenti ai contratti relativi agli impianti tecnologici di Catanzaro-Alli e Lamezia Terme-S. Pietro Lametino.

Art. 5 (Responsabile del Procedimento e dell'esecuzione contrattuale)

1. La Comunità d'ambito (o la Regione per delega) nominerà il Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, e dove obbligatorio per legge, il Direttore per l'esecuzione del contratto ed i loro collaboratori, da individuarsi anche nel personale dei singoli comuni.
2. In particolare, al RUP dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al contratto. Il RUP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione, per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dall'Impresa di cui al successivo art. 6. Al RUP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RUP, in particolare, potrà comminare eventuali penali per come previsto dalla vigente normativa in tema di contratti pubblici. Il RUP è preposto al controllo della quantità concordate nell'ambito del presente.
3. Le competenze di cui al presente articolo, sono altresì eseguite dalla Regione Calabria ai sensi dell'art. 2 della Convenzione disciplinante la delega delle funzioni amministrative.

Art. 6 (Il Responsabile dell'Impresa)

1. L'Impresa dovrà comunicare alla Comunità d'ambito ed alla Regione il nominativo di un proprio Responsabile (o più di uno) con specificazione di indirizzo di posta elettronica certificata e recapito telefonico, che dovrà coordinarsi con il referente della Stazione Appaltante per tutti i rapporti relativi alla esecuzione del contratto ed alla sua efficace applicazione per la migliore resa del servizio inclusi quelli inerenti eventuali contestazioni circa il corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata prevista dal contratto.
2. Le comunicazioni nei confronti dell'Impresa effettuate per il tramite della figura del Responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio di comunicazione a mezzo e-mail certificata. L'Impresa è tenuta a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata o PEC alla Stazione Appaltante di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto Responsabile.
3. Il responsabile dell'Impresa verificherà la migliore esecuzione possibile del contratto.

A.T.O. CATANZARO

Art. 7 (Domicilio e rappresentanza)

1. L'Impresa garantisce che i rappresentanti nominati sono pienamente competenti e forniti dei più ampi poteri per l'esercizio delle proprie funzioni. Qualunque eventuale variazione ai dati deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa, alla Regione ed all'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito.


Art. 8 (Contabilizzazione e modalità di pagamento)

1. L'importo determinato, ex art. 3 del presente atto, verrà corrisposto - in virtù della delega di cui alla legge regionale n. 5 del 22 gennaio 2019 di cui alle premesse e formalizzata con la più volte citata convenzione - dalla Regione Calabria, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all'Impresa, indicato nel paragrafo corrispondente.
2. La contabilizzazione dei corrispettivi sarà conforme alle disposizioni di legge vigenti: sarà effettuata mensilmente, per come risultante dal registro di carico/scarico e dalla documentazione concernente il servizio prestato (copia dei bollettini di pesata) per consentire al personale preposto il controllo e la verifica.
3. La Calabria Macerie Servizi S.p.A., a fronte della redazione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento, entro i primi 15 giorni decorrenti dall'invio di detto certificato, emetterà ad avvenuta delega fattura attestante il riepilogo dei quantitativi dei rifiuti conferiti nel mese di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'emissione della fattura.
4. Le fatture dovranno essere emesse alla Regione per l'intero importo relativo al totale dei conferimenti mensili.
5. La Regione, in forza di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni di cui in premessa e assumendo formale impegno di spesa e di copertura finanziaria, procederà ai pagamenti secondo la seguente procedura
 - a. *trasmissione dei dati mensili di conferimento rifiuti presso l'impianto in questione secondo le indicazioni che saranno fornite dal RP, dei formulari di identificazione dei rifiuti e dei relativi scontrini di pesata entro i primi 7 gg solari successivi al periodo di riferimento. I suddetti dati dovranno essere trasmessi sia in formato cartaceo che digitale (excel), sia al RP che ai DEC;*
 - b. *verifica dei dati entro i successivi 10 gg lavorativi;*
 - c. *acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all'Impresa.*
 - d. *emissione e trasmissione all'Impresa, del certificato di pagamento a cura del RP, entro i 4 gg lavorativi successivi all'avvenuto controllo dei dati trasmessi;*
 - e. *trasmissione da parte dell'Impresa, della fattura relativa ai corrispettivi del servizio svolto relativamente al periodo di riferimento ed ai quantitativi di rifiuti trattati;*
 - f. *verifica della correttezza della fatturazione emessa e relativa acquisizione agli atti della stessa;*
 - g. *emissione del dispositivo di liquidazione della fattura emessa e trasmissione dello stesso alla rispettiva ragioneria.*
6. In caso di risoluzione anticipata del contratto, per come disciplinata dall'art. 4 (durata) e dall'art. 12, all'impresa appaltatrice sarà dovuto l'importo per le prestazioni eseguite alla data di risoluzione, nonché tutto quanto previsto dall'art. 12 co. 6.

Art. 9 (Anticipazioni, Revisione dei prezzi, Cessione del Credito)

1. È vietata la cessione, totale o parziale, del rapporto contrattuale a terzi e/o a qualsivoglia persona fisica o giuridica ai fini dell'esecuzione delle opere in esso descritte. È, invece, consentita all'Impresa la cessione del credito derivante dal presente atto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In caso di violazione delle norme di cui al presente punto, la Comunità d'ambito avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto in danno dell'Impresa.
3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi, fatto salvo quanto disposto al punto successivo, e non trovano applicazione gli artt. 1646 e 1664 del Codice Civile per le possibili variazioni nei costi di mano d'opera, dei materiali e di tutte le altre componenti dei prezzi durante tutto il periodo necessario all'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto.
4. In caso di rinnovo del presente contratto, le parti concordano di procedere alla revisione dei prezzi, in correlazione e rapporto ai costi industriali, entro e non oltre 5 giorni decorrenti dalla comunicazione di richiesta di rinnovo del presente contratto.

A.T.O. CATANZARO



Art. 10 (Sospensioni e riprese del servizio)

1. Nel caso in cui per sopravvenute ed imprevedibili cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo indicate nel punto successivo) ovvero per disposizioni normative o amministrative sopravvenute, si rendesse necessaria la sospensione temporanea del servizio, questa dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Impresa in forma scritta o a mezzo posta certificata e sottoposta al preventivo assenso della Comunità d'Ambito ed della Regione, cui spetta valutare l'impossibilità oggettiva. Le parti concorderanno le condizioni e la durata della sospensione.
2. La sospensione temporanea o definitiva del servizio potrà avvenire per uno dei motivi esemplificativamente elencati:
 - a. Cause di forza maggiore;
 - b. Difficoltà dei rifiuti;
 - c. Modifiche legislative e/o autorizzative sopravvenute;
 - d. Provvedimenti delle Autorità Giudiziaria, Amministrativa o degli organi preposti al controllo;
3. L'Impresa darà tempestiva comunicazione, a mezzo PEC, della sospensione del servizio.
4. La sospensione per cause oggettive del servizio per i motivi su elencati (in via esemplificativa) non determina la risoluzione automatica del contratto, salvo diversa volontà manifestata per iscritto da entrambe le parti, non determina alcuna penalità a carico dell'Impresa, non dà diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento e non esonera i Comuni e la Regione, in ragione della delega, al pagamento dei crediti già maturati dall'Impresa stessa.
5. Il servizio condotto dall'Impresa potrà essere sospeso dalla Comunità d'Ambito o dalla Regione Calabria qualora questa rilevi gravi inadempienze da parte dell'Impresa, con possibilità di applicazione della penale di cui al seguente art. 11.
6. La ripresa del servizio dovrà essere preventivamente concordata con la Comunità d'ambito e con la Regione.
7. Resta salvo il diritto di sospensione dei servizi, senza che possa essere imputata all'impresa la contestazione di interruzione di pubblico servizio, nel caso in cui la convezione disciplinante la delega tra l'ATO e la Regione Calabria dovesse diventare inefficace per una delle cause indicate all'art. 9 della Convenzione, da intendersi integralmente trascritte e che le parti dichiarano di conoscere.

Art. 11 (Penali)

1. La Comunità d'Ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) applicherà, per le ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal presente contratto, imputabili esclusivamente all'affidatario, le seguenti penali:
 - mancata esecuzione del servizio: penale pari a 300,00 Euro per ogni giorno in cui non viene prestato il servizio e fino ad un massimo di 5 giorni in un mese. Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare il limite di 5 giorni in un mese la Comunità d'Ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) provvederà a risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 12. Nell'ipotesi in cui la Comunità d'Ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) dovesse provvedere all'esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali di cui sopra;
 - ogni altra violazione degli obblighi dell'Impresa che pregiudichi la corretta esecuzione dell'appalto: penale pari ad euro 300,00 per ogni singola inadempienza.
2. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Comunità d'Ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, per qualsiasi motivo, derivassero dalle inadempienze dell'Impresa.

Art. 12 (Recesso e risoluzione del contratto)

1. La Comunità d'Ambito potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, nei seguenti casi:
 - si verifichi, da parte dell'Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dalla Comunità d'Ambito o dalla Regione nell'esercizio delle funzioni delegate;


A.T.O. CATANZARO

- venga accertata da parte della Comunità d'Ambito, della Regione dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. - I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
 - venga accertata da parte della Comunità d'Ambito o della Regione la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione della normativa vigente da parte dell'Impresa;
 - si verifichi la sospensione e/o la revoca dell'atto autorizzativo alla gestione dell'impianto
 - per revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
 - si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore consecutive;
 - nella ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente contratto;
 - in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
 - qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
 - venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. e mm.;
 - venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. e ii.. Nelle predette ipotesi la Comunità d'Ambito darà comunicazione all'Impresa dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.
2. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Comunità d'Ambito a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, per qualsiasi motivo, derivassero dalle inadempienze dell'Impresa.
 3. La Comunità d'Ambito si riserva in ogni caso il diritto di recedere unilateralmente dall'affido in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata A/R o PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Comunità d'Ambito (e/o alla Regione), ovvero assicurando il completamento dei servizi avviati prima della data di cessazione effettiva.
 4. L'Impresa potrà recedere unilateralmente dal contratto qualora uno o più Comuni della Comunità d'Ambito non procedano al trasferimento in favore della Regione dei corrispettivi contrattuali a proprio carico, costringendo la Regione ad attivare gli strumenti introdotti dalla L.R. 5/2019, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta da parte del Presidente della Regione.
 5. Il contratto è sottoposto alla seguente condizione risolutiva espressa: il contratto si intenderà tacitamente risolto nel caso in cui si avveri l'inefficacia della convenzione di delega sottoscritta tra ATO e Regione per le ragioni esposte nell'art. 9 di cui alla citata convenzione, il cui contenuto è intendersi integralmente trascritto, ovvero per inefficacia automatica della delega prevista dall'art. 6 ter co. 4 della L.R. 14/2014, per come modificata dalla L.R. 5/2019.
 6. In ogni caso di recesso o risoluzione anticipata, all'Impresa competerà un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'Impresa competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.

Art.13 (Obblighi dell'Impresa)

1. L'Impresa affidataria è tenuta al rispetto dei tutti gli obblighi contenuti nel presente contratto.
2. Dovrà provvedere a proprie cure e spese all'espletamento delle pratiche per il rinnovo delle autorizzazioni o per qualsiasi proroga di autorizzazioni, iscrizioni, notifiche, certificazioni, permessi e quanto altro ritenuto necessario dalle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio, oggetto del presente appalto, a norma di legge.
3. Copia delle predette autorizzazioni, iscrizioni, ecc. dovrà essere consegnata alla Comunità d'Ambito ed alla Regione prima dell'inizio del servizio.
- 4.

A.T.O. CATANZARO



Art.14 (Modalità di esecuzione del servizio)

1. Nell'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, l'Impresa dovrà rispettare le seguenti modalità tecniche ed operative. Il servizio si svolgerà secondo le modalità previste al presente articolo.

14.1 Soggetti autorizzati a conferire

Sono autorizzati a conferire i soli Comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito di Catanzaro. L'Impresa dovrà preventivamente trasmettere il regolamento di accesso in impianto a tutti i conferitori, i quali dovranno trasmettere in tempi brevi all'affidataria la formale accettazione di tale regolamento unitamente ai documenti di iscrizione Albo Gestori Ambientali, Iscrizione C.C.I. A.A. e White List.

14.2 Quantitativi

L'Impresa si impegna ad accettare in trattamento 1.500,00 tonnellate totali di forsu (CER 200108 e 200302) e verde (CER 200201), nel periodo di durata del presente contratto.

Si specifica che dal 01/04/2019, nelle more della sottoscrizione del contratto, sono già stati conferiti presso l'impianto quantitativi da parte dei comuni appartenenti all'ATO, che vengono espressamente riconosciuti dall'ATO di Catanzaro, stante la decorrenza degli effetti del contratto.

14.3 Programmazione conferimenti

I soggetti di cui al punto 14.1. provvederanno a far pervenire, per iscritto, entro il venerdì della settimana precedente una richiesta di accesso all'impianto indicando date e quantitativi presunti da conferire.

Il quantitativo totale di rifiuti da conferire per soggetto autorizzato a stesso mezzo, sarà definito dal Responsabile dell'Impresa, secondo un piano settimanale di conferimenti, in funzione della disponibilità ricettiva dell'impianto. Al fine di garantire la corretta esecuzione della programmazione, l'Impresa comunicherà tempestivamente, stesso mezzo, la disponibilità dell'impianto ed ogni eventuale variazione.

14.4. Esecuzione del Servizio

L'Impresa dovrà effettuare il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti attenendosi a quanto contenuto negli atti autorizzativi ed alla normativa vigente in materia.

14.5. Condotta del Servizio

L'Impresa dovrà adoperarsi ed eseguire il servizio nella massima efficienza possibile. Il servizio richiesto dovrà essere condotto con cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni, l'incolumità del personale impiegato nelle varie operazioni, la stabilità e l'integrità delle opere ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale.

Art.15 (Oneri a carico della stazione appaltante)

1. La Comunità d'Ambito, ovvero la Regione stante il conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni, coordinerà, unitamente all'Impresa, i conferimenti dei singoli comuni.


Art. 16 (Controversie)

1. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi della normativa vigente. Per la risoluzione delle eventuali controversie, sarà competente il Foro di Catanzaro.
2. Nel caso in cui la controversia investa anche uno dei Comuni dell'ATO, nelle competenze connesse al merito del presente atto, la risoluzione dovrà investire, in via esclusiva o in partecipazione a seconda della natura della controversia stessa, anche il Foro competente per il comune medesimo.
3. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 (Adempimenti per lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

1. L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Comunità d'Ambito, ovvero la Regione, nel periodo di efficacia della delega dell'esercizio delle funzioni, a proprio insindacabile giudizio, effettua trattenute su qualsiasi credito maturato dall'Impresa per l'esecuzione del servizio.

A.T.O. CATANZARO



4. L'Impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.
5. Resta inteso che la Comunità d'Ambito (e la Regione) sarà completamente estranea ai rapporti intercorsi tra l'Impresa ed i suoi dipendenti, rimanendo quindi ampiamente sollevato da tutte le richieste o pretese che venissero avanzate da persone sotto qualsiasi profilo addette, direttamente e/o indirettamente, ai lavori, forniture, servizi o prestazioni di cui al presente contratto. L'Impresa terrà inoltre sollevato ed indenne la Comunità d'Ambito (e la Regione) dalle responsabilità di cui all'art. 1669 C.C. ed in genere da qualsiasi responsabilità che possa risalire alla stessa, che sarà invece sopportata dall'Impresa interamente nei suoi effetti.

Art. 18 (Adempimenti in materia antimafia e in materia penale)

1. All'atto della sottoscrizione del presente contratto l'Impresa risulta in fase di istruttoria/aggiornamento all'elenco di cui all'art. 1 della L. 190/2012, D.P.C.M. 18/04/2013, c.d. "White List", presso la Prefettura di Cosenza. In ogni caso, qualora la Prefettura dovesse rilasciare successive comunicazioni ostative ai sensi della normativa vigente, la Comunità d'Ambito (o la Regione per quanto di competenza) procederà all'immediato recesso dal contratto. Le verifiche d'ufficio effettuate presso gli organi competenti a carico dei soggetti indicati dal Codice dei contratti hanno avuto esito positivo.

Art. 19 (Obblighi di garanzia e manleva)

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività in appalto e delle attività connesse, sollevando la Comunità d'Ambito (e la Regione) da ogni responsabilità al riguardo e tenendolo indenne da ogni azione, pretesa o rivalsa anche futura.

Art. 20 (Sicurezza e salute dei lavoratori)

1. L'Impresa ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento di quanto oggetto del presente contratto avvenga nelle condizioni di massimasicurezza ed igiene sul lavoro. A tal fine, il personale impiegato dall'Impresa dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività richieste (ad es. guanti, elmetti, tute, mascherine, cuffie, indumenti ad alta visibilità per gli operatori esterni, ecc.), il tutto secondo le norme di legge sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) ed onere a carico dell'Impresa.
2. Con la firma del presente contratto l'Impresa conferma di essere perfettamente informata sulle vigenti disposizioni della normativa antinfortunistica nonché su quelle vigenti sui siti delle lavorazioni, sia per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni che per l'igiene sui lavoro, ne riconosce l'osservanza e si impegna ad attenersi dichiarando di sollevare la Comunità d'Ambito (e la Regione) da ogni responsabilità e pretesa che gli possa derivare dall'inadempienza dell'Impresa e dei suoi dipendenti della normativa richiamata al precedente punto 1.
3. Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, l'Impresa ha l'obbligo, per il tramite di un proprio rappresentante appositamente nominato, di coordinarsi con il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà predisporre gli eventuali elaborati concordando programmi, ispezioni, azioni e tutto quanto altro previsto dalla normativa vigente. Il nominativo del rappresentante della Sicurezza dell'Impresa dovrà essere comunicato in forma scritta alla Comunità d'Ambito (ed alla Regione) all'atto dell'avvio del Servizio.
4. L'Impresa è consapevole, e ne ha tenuto in debito conto, che l'espletamento delle attività descritte nel presente documento è strumentale alle esigenze derivanti dalla contestuale esecuzione, nell'ambito dello stesso sito, di altre attività da parte della Comunità d'Ambito (e la Regione) e/o di terzi.

Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136 - Clausola risolutiva espressa - Protocollo di Legalità)

1. Le parti assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Tutte le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del presente contratto

A.T.O. CATANZARO



Pagina 11 di 12

andranno eseguite avvalendosi, pena la risoluzione del medesimo, di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 6, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 4, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'importo determinato ex art. 3 del presente contratto verrà corrisposto a mezzo bonifico; a tal proposito la società Calabria Maceri e Servizi S.p.A., con apposita nota ha indicato il conto dedicato intestato alla società medesima nonché i nominativi dei referenti autorizzati ad operare sui detti conti.

Art. 22 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari vigenti)

1. Per quanto non diversamente disciplinato e/o previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, al Codice dei Contratti, al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e al c.c..

Art. 23 (Clausola di riservatezza e consenso al trattamento dei dati)

1. Tutte le informazioni riguardanti le attività di ciascuna parte, per effetto dell'esecuzione del servizio in appalto, saranno considerate riservate e non potranno essere usate per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto. L'Impresa, con la firma del presente contratto presta il consenso, ai sensi del D. Lgs. 101\2018, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera della Comunità d'ambito (e la Regione) ai soli fini del presente contratto.

Art. 24 (Redazione e registrazione contratto)

Il presente contratto si compone di n. 13 pagine. Tutte le spese inerenti la stipula e la registrazione del presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico dell'Impresa. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia.

**Per la Calabria Maceri S.p.A.
IL PROCURATORE LEGALE
Sig. Crescenzo Pellegrino**

**Per la Comunità d'Ambito di Catanzaro
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMUNE
Ing. Bruno Gualtieri**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole, che le parti dichiarano di aver ben compreso e conosciute: art. 4 (durata del contratto); art. 10 (sospensione e riprese del servizio); art. 12 (recesso e risoluzione del contratto).

**Per la Calabria Maceri S.p.A.
IL PROCURATORE LEGALE
Sig. Crescenzo Pellegrino**

**Per la Comunità d'Ambito di Catanzaro
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMUNE
Ing. Bruno Gualtieri**

A.T.O. CATANZARO

